



Comune di San Martino in Rio
(Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE
PARI OPPORTUNITÀ NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 31 maggio 2007, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 20 ottobre 2008.

Art. 1 - ISTITUZIONE

1. E' istituita, presso l'Amministrazione Comunale di San Martino in Rio, la Commissione per le Pari Opportunità in attuazione dei principi stabiliti dall'Ordinamento Italiano ed Europeo.
2. La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 2 - FINALITÀ

1. Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.
2. La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili .
3. Promuove e valorizza, altresì, la pari opportunità per tutti, con iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione di ambo i sessi, nonché di discriminazione e disagio conseguente ad handicap per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle donne e delle persone diversamente abili, di ambo i sessi.

Art. 3 - FUNZIONI

1. La Commissione:

- a) promuove e diffonde la cultura di pari opportunità in tutti i campi e su tutto il territorio
- b) svolge e promuove indagini, incontri, convegni, seminari, conferenze, ricerche e pubblicazioni sui problemi relativi alla condizione femminile e dei soggetti più deboli, sulla salute e sul rapporto uomo-donna nel Comune ed in un contesto più ampio ; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti le materie sopra indicate;
- c) Attiva iniziative utili a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità nei confronti della procreazione ed educazione dei figli, per rendere compatibili le esigenze di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna
- d) esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile, la salute, il lavoro, la educazione alla convivenza nel rispetto reciproco tra uomini e donne ed etnie diverse;
- e) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
- f) valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli

Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

g) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;

h) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione e collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive dell'Unione Europea;

i) opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale;

l) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. La Commissione svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 - ATTIVITA' CONSULTIVA

1. La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta, può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.

2. Nel caso che il parere venga richiesto dall'Amministrazione comunale, deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 5 - COMPOSIZIONE , NOMINA E DURATA

1. La Commissione è formata da sette componenti, nominati dal Sindaco, sulla base di candidature proposte da associazioni e movimenti femminili ed associazioni culturali iscritte all'albo comunale delle associazioni, da organizzazioni sindacali che abbiano una loro sede nel territorio comunale e dai gruppi consiliari e sulla scorta delle autocandidature presentate da Cittadini sammartinesi. In caso di presentazione di proposte di candidatura in numero inferiore a sette, il Sindaco determinerà la composizione della Commissione in tale numero, purchè pari ad almeno quattro componenti.

2. Il Responsabile del servizio inviterà il legale rappresentante degli organismi di cui al precedente comma a presentare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, uno o più proposte di candidature. La mancata presentazione di proposte di candidature nel termine indicato, verrà considerata come non interesse alla nomina. Contestualmente il Responsabile provvederà ad esporre per almeno 15 giorni avviso all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, contenente l'avviso della prossima nomina della Commissione e la data entro la quale ogni cittadino potrà presentare la sua autocandidatura, allegando alla dichiarazione di disponibilità un breve curriculum.

3. Le proposte di candidatura dovranno essere accompagnate da un breve curriculum e saranno esaminate in via istruttoria da un gruppo di lavoro composto dall'Assessore comunale con delega alle Pari Opportunità, da un rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare, nonché dal Presidente dell'uscente della Commissione Pari Opportunità. Il gruppo di lavoro predisporrà la graduatoria delle candidature ritenute idonee ed il Sindaco provvederà alla nomina dei primi sette candidati in graduatoria.

4. I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti la Commissione Pari Opportunità devono tener conto della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività scientifica, professionale e di partecipazione

nell'associazionismo femminile, requisiti che costituiscono criteri preferenziali di scelta. Andrà, comunque, garantita una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del lavoro produttivo e professionale, di quello socio-sanitario ed assistenziale, politico, istituzionale, della cultura e, per quanto possibile, la rappresentatività di tutte le fasce di età.

5. La Commissione deve essere nominata entro 120 gg. dall'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ed ha durata pari alla legislatura e decade con la nomina dei nuovi componenti. I suoi membri possono essere riconfermati.

6. In caso di dimissioni e decadenza il Sindaco procederà alla surrogazione del componente cessato nominando il primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente comma 3.

Art. 6 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge nel proprio seno il Presidente. Per l'elezione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Presidente ha rappresentanza istituzionale in ambito pubblico, mantiene rapporti con l'esterno, convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno delle sedute.

3. La Commissione può eleggere con le stesse modalità un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza.

Art. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa della persona eletta a Presidente o, qualora lo richieda almeno un terzo delle componenti.

2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede dell'ex Chiesa di San Rocco.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'assenza ingiustificata ai lavori della Commissione per cinque volte consecutive, comporta la decadenza dalla nomina.

5. Ai lavori della Commissione sono invitati permanenti l'Assessore alle Pari Opportunità e le Consigliere comunali.

6. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici

Art. 8 - RISORSE

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale potrà accogliere iniziative proposte dalla Commissione che verranno finanziate con risorse previste nel bilancio di previsione.

Art. 9 - NORME TRANSITORIE

1. In fase di prima applicazione il termine per la nomina della Commissione è fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

